



# COMUNE DI BUGGERRU

Provincia di Carbonia-Iglesias

Via Roma, 40 – 09010 BUGGERRU - tel. 0781- 54303– fax 0781-54424

E.mail [comune.buggerru@tiscali.it](mailto:comune.buggerru@tiscali.it) PEC [comune.buggerru@pec.it](mailto:comune.buggerru@pec.it)



## **CHE COS'È IL BONUS SOCIALE – DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA?**

È uno **sconto sulla bolletta**, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità **per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico** con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

### **CHI NE HA DIRITTO?**

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica/gas/idrica , per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

- **ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.107,50;**
- **ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;**

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione, di cui meglio esplicitato nel corso della lettura del presente documento .

**Dove si presenta la domanda?** La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF) utilizzando gli appositi moduli.

### **Quali documenti servono per presentare la domanda?**

Per presentare la domanda servono:

- documento di identità;
- eventuale [allegato D](#) di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura);
- [modulo A](#) compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione;
- attestazione ISEE in corso di validità;

- [allegato CF](#) con i componenti del nucleo ISEE;
- [l'allegato FN](#) per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 7.500 euro (ma entro i 20.000)
- [Modulo H](#) qualora ne ricorrano i presupposti.

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

- **codice POD** (identificativo del punto di consegna dell'energia); è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
- **la potenza impegnata o disponibile della fornitura.**
- **Codice fornitura idrica ed Ente gestore, reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura**

I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero e sono reperibili su [SGATE](#) (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l'erogazione del bonus) e presso i Comuni.

**È possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?** Sì, compilando l'apposito modulo [Allegato D](#) per le deleghe.

**Quanto vale il bonus per disagio economico/ fornitura elettrica ?** Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

Per l'anno 2019 questi sono i valori:

**Numerosità familiare 1-2 componenti      € 132,00**

**Numerosità familiare 3-4 componenti      € 161,00**

**Numerosità familiare oltre 4 componenti    € 194,00**

**Come viene corrisposto il bonus elettrico?** L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

**Come viene corrisposto il bonus idrico?** Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

**Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?** Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde [800.166.654](tel:800.166.654) fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "[Controlla on line la tua pratica](#)" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.  
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

**Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.**

**Come si rinnova la domanda di bonus?** Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi.

Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 01-01-2019 al 31-12-2019, il rinnovo deve essere presentato nel mese di Novembre 2019 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

**Il sistema SGAtè invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.**

I moduli da utilizzare sono, in alternativa:

- Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il [modulo A](#);
- Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il [modulo RS](#) (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda). Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

**Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?** Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAtè solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo [VF \(variazione residenza\)](#). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 Settembre 2019 al 31 Agosto 2020 e a Gennaio del 2020 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.

**Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?** Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

**Può essere interrotta l'erogazione del bonus?** Sì, in alcuni casi, quando il Comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione. Se per esempio:

- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di energia elettrica da "uso residente" diventa "non residente";
- Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- La tariffa da "uso domestico" diventa "uso non domestico"

il cliente riceve una comunicazione da SGate nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto. **ATTENZIONE:** se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.

## **BONUS DISAGIO FISICO**

**per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita**

**Chi ne ha diritto** Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal [Decreto](#) del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (elettrico/gas/idrico) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

**Dove si presenta la domanda?** La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

**Quali documenti servono per presentare la domanda?** Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:

- un [certificato ASL](#) che attesti:
  - la situazione di grave condizione di salute;
  - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il [modulo B](#) compilato;

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

- codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

**È necessario presentare l'ISEE per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute?** No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

**È possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?** Sì, compilando l'apposito modulo [Allegato D](#) per le deleghe.

**Quanto vale il bonus per disagio fisico?** Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

€/anno per punto prelievo

	<b>FASCIA MINIMA</b>	<b>FASCIA MEDIA</b>	<b>FASCIA MASSIMA</b>
extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	fino a 600 kWh/anno	tra 600 e 1200 kWh/anno	oltre 1200 kWh/anno
<b>fino a 3 kW</b>	<b>€ 204</b>	<b>€ 366</b>	<b>€ 486</b>
<b>oltre 3 kW (da 4,5 kW in su)</b>	<b>€ 478</b>	<b>€ 605</b>	<b>€ 732</b>

**Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?** No, sono previsti tre livelli. L'assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una [simulazione](#) sul portale SGAtè.

**Come si riceve il bonus?** L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

**Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?** Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;

- chiamando il numero verde [800.166.654](tel:800.166.654) fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it) entrando nella sezione riservata "[Controlla on line la tua pratica](#)" e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.  
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

**Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?** La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di Sgate e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus in bolletta.

**Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?** Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

**L'erogazione del bonus può essere interrotta?** Possono verificarsi situazioni per cui l'erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGATE nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

**È necessario presentare la domanda di rinnovo?** Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

**Se la domanda di bonus è stata presentata nel 201 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?** Sì, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus, possono verificare se, in base ai nuovi livelli di bonus, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l'applicativo di [simulazione](#), venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica ([modulo B](#) e allegati) e barrando l'apposita casella "variazione apparecchiature". La variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

**È possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?** Sì, si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere. È necessario presentare il [modulo B](#) barrando la voce "variazione apparecchiature". È sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il [simulatore](#) perché può accadere che, malgrado l'aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l'ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGATE non accetta la domanda di variazione e l'agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

**Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?** Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.